

COMUNE DI MARSALA**GIUDICI POPOLARI DI CORTE D'ASSISE E DI CORTE D'ASSISE D'APPELLO**

Aggiornamento elenchi dei cittadini d'ambo i sessi aventi i requisiti per la iscrizione negli albi

IL SINDACO

VISTI GLI ARTICOLI 9,10,12,13,14,15,21, DELLA LEGGE 10 APRILE 1951, N.287 PER IL RIORDINAMENTO DEI GIUDICI D'ASSISE, MODIFICATA CON LEGGE 5 MAGGIO 1952, N.405;

VISTA LA LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N.1441 SULLA PARTECIPAZIONE DELLE DONNE ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA NELLE CORTI D'ASSISE;

INVITA

A) I CITTADINI D'AMBO I SESSI CHE, AVENDO LA RESIDENZA IN QUESTO COMUNE, SIANO IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI:

- a) CITTADINANZA ITALIANA E GODIMENTO DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI;
- b) BUONA CONDOTTA MORALE;
- c) ETA' NON INFERIORE AI 30 ANNI E NON SUPERIORE AI 65 ANNI;
- d) TITOLO FINALE DI STUDI DI SCUOLA MEDIA DI PRIMO GRADO, DI QUALSIASI TIPO;

A PRESENTARE, OVE NON FOSSERO GIA' ISCRITTI, RICHIESTA D'ISCRIZIONE NELL'ELENCO INTEGRATIVO DEI GIUDICI POPOLARI DI CORTE D'ASSISE, PREVISTI DALL'ART.13 DELLA LEGGE 10 APRILE 1951, N.287.

B) TUTTI COLORO CHE, AVENDO I REQUISITI DI CUI ALLE PRECEDENTI LETTERE A), B), E C), SIANO IN POSSESSO DI TITOLO FINALE DI STUDI DI SCUOLA MEDIA DI SECONDO GRADO, DI QUALSIASI TIPO, A PRESENTARE RICHIESTA DI ESSERE ISCRITTI NELL'ELENCO DEI CITTADINI PER LA FORMAZIONE DELL'ALBO DEI GIUDICI POPOLARI DI CORTE D'ASSISE D'APPELLO.

LE DOMANDE INDIRIZZATE AL SINDACO, DEBBONO PERVENIRE ALL'UFFICIO DI PROTOCOLLO GENERALE DAL **01/04/2019** AL **31/07/2019** TRAMITE MAIL AL SEGUENTE INDIRIZZO: protocollogenerale@comune.marsala.tp.it OPPURE IN FORMATO CARTACEO PRESSO L'UFFICIO PROTOCOLLO. IL MODELLO DA COMPILARE SI POTRA' TROVARE SUL SITO DEL COMUNE. IL RICHIEDENTE, A PENA DI NULLITA', DOVRA' INDICARE NELLA DOMANDA DI POSSEDERE I REQUISITI RICHIESTI DALLA LEGGE 10/04/51 N.287 ED ALLEGARE COPIA DEL TITOLO DI STUDIO OVVERO DICHIARARE L'ANNO SCOLASTICO DI CONSEGUIMENTO E L'ISTITUTO CHE LO HA RILASCIATO.

ALLA DOMANDA DOVRA' ESSERE , A PENA DI IRRICEVIBILITA' ,ALLEGATA FOTOCOPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO.

NON POSSONO ASSUMERE L'UFFICIO DI GIUDICE POPOLARE E SONO ESCLUSI DALL'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DI CUI SOPRA, AI SENSI DELL'ART.12 DELLA LEGGE:

- A) I MAGISTRATI IN GENERE, I FUNZIONARI IN ATTIVITA' DI SERVIZIO APPARTENENTI O ADDETTI ALL'ORDINE GIUDIZIARIO;
- B) GLI APPARTENENTI ALLE FORZE ARMATE DELLO STATO ED A QUALSIASI ORGANO DI POLIZIA, ANCHE SE NON DIPENDENTE DALLO STATO, IN ATTIVITA' DI SERVIZIO;
- C) I MINISTRI DI QUALSIASI CULTO E I RELIGIOSI DI OGNI ORDINE E CONGREGAZIONE.

AVVERTE

CHE LA COMMISSIONE DI CUI ALL'ART.13 DELLA LEGGE PROVVEDERA' AD INTEGRARE GLI ELENCHI DI CUI SOPRA CON L'ISCRIZIONE DI TUTTI COLORO CHE RISULTANO IN POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLA LEGGE E PROVVEDERA' AD ACCERTARE PER OGNUNO DEGLI ISCRITTI LA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI RICHIESTE PER LA ISCRIZIONE.

RENDE NOTO

CHE AI GIUDICI POPOLARI SPETTANO LE INDENNITA' DI MISSIONE NELLA MISURA PREVISTA PER I GIUDICI DI TRIBUNALE (ASSISE) E CONSIGLIERI D'APPELLO (ASSISE D'APPELLO) E CHE AGLI STESSI E' ANCHE ASSEGNATA UNA INDENNITA' GIORNALIERA.

MARSALA,**Il Sindaco****Estratto dalla legge 10 aprile 1951, n.287 modificata dalla legge 27 dicembre 1956, n.1441**

Art.3 – La Corte d'Assise è composta:	Art.5 – Magistrati e Giudici popolari costituiscono un collegio unico a tutti gli effetti.
a) di un Magistrato d'Appello che la presiede;	Art.11 – L'Ufficio di Giudice popolare è obbligatorio.
b) di un Magistrato di Tribunale;	
c) di sei Giudici popolari, dei quali almeno tre devono essere uomini.	I Giudici Popolari delle Corti d'Assise e delle Corti di Assise di Appello durante il tempo della sessione in cui prestano servizio effettivo sono parificati rispettivamente ai Giudici di Grado VI ed ai Consiglieri di Corte d'Appello nell'ordine delle precedenza nelle funzioni e cerimonie pubbliche.
Art.4 – La Corte d'Assise d'Appello è composta:	
a) di un Magistrato di Cassazione che la presiede;	
b) di un Magistrato d'Appello;	
c) di sei Giudici popolari, dei quali almeno tre devono essere uomini.	